

Protocollo SFBM2023U/00188

03/08/2023

LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 del servizio suddiviso in due lotti avente ad oggetto il "Ripristino delle condizioni di funzionalità di bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche"

CIG LOTTO A) 9925537C3C

CIG LOTTO B) 997543448D

PREMESSE

Con Determina dell'Amministratore Unico Prot. SFBM2023U/00148 dell'8 giugno 2023, SFBM S.p.A. (nel seguito anche "SFBM" o "Stazione Appaltante") ha deliberato l'affidamento del servizio avente ad oggetto il "Ripristino delle condizioni di funzionalità di bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche".

Con apposito avviso di indagine di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell'avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito di SFBM nella sezione "Avvisi e Bandi di Gara"

Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tra quelli che hanno presentato tempestiva e regolare manifestazione di interesse, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

Il luogo di svolgimento del servizio è in parte presso le sedi degli stabilimenti di SFBM S.p.A., site in San Lazzaro di Savena (BO) Via Emilia 518 e Jesi (AN) Via Guglielmo Marconi 168, in parte presso la sede dell'aggiudicatario.

I codici CIG per i due lotti in cui è stato suddiviso l'appalto sono i seguenti:

Lotto A) servizio di ripristino della funzionalità delle bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche Stabilimento di San Lazzaro di Savena (BO); CIG 9925537C3C.

Lotto B): servizio di ripristino della funzionalità delle bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche Stabilimento di Jesi (AN) CIG 997543448D.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Avv. Maria Giuseppina Carella.

Fermo restando quanto sopra evidenziato, con la presente si comunica, pertanto, che codesto Operatore Economico, è invitato a presentare l'offerta per l'affidamento di cui all'oggetto.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

[Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.](#)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Acquirente Unico SpA

Capitale sociale euro 13.580.000,20 i.v.

Sede legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - Tel. 06 45256024

Partita IVA 00933151003 - Codice Fiscale 00804510584 - R.E.A. di Roma n.246400

www.sfbm.it

- 1) Lettera di invito contenente il Disciplinare di gara;
- 2) All. A: Schema di contratto e allegati;
- 3) All. B: Capitolato Tecnico;
- 4) All. C: Schema di offerta economica;
- 5) All. D: Modello domanda di partecipazione;

2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 31 agosto 2023 ore 12.00 a mezzo pec all'indirizzo pec legale@pec.acquirenteunico.it indicando nell'oggetto "Richieste di chiarimenti".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante trasmissione via pec.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC legale@pec.acquirenteunico.it e all'indirizzo di mail indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici

ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito dall'affidamento del servizio avente ad oggetto il ripristino delle condizioni di funzionalità di bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche ed è suddiviso in due lotti territoriali:

Lotto A) servizio di ripristino della funzionalità delle bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche stoccate presso lo stabilimento di San Lazzaro di Savena (BO); CIG 9925537C3C € 90.000,00

Lotto B): servizio di ripristino della funzionalità delle bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche stoccate presso lo stabilimento di Jesi (AN) CIG 997543448D € 90.000,00

L'importo complessivo stimato dell'appalto per 24 mesi è pari a € 180.000,00 (euro centottantamila,00) ed è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari nel totale a € 900,00 (euro novecento,00).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per ciascun lotto è pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta,00).

L'importo unitario a base d'asta da intendersi riferito al costo di lavorazione della singola bombola è pari ad euro 50,00 (euro cinquanta,00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Nello specifico è costituito da:

- € 49,75 (importo soggetto a ribasso);
- € 0,25 (oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso).

I volumi delle lavorazioni richieste sono pari a circa 1.800 bombole per anno (mediamente circa 150 bombole al mese), per un totale pari a circa 3.600 bombole per i 24 mesi.

Il suddetto importo ha carattere presuntivo, atteso che il numero delle bombole sarà determinato sulla base delle lavorazioni effettivamente richieste da SFBM sulla scorta dell'effettivo fabbisogno nel corso dell'esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione e alle previsioni di bilancio.

5. DURATA

La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

L'appalto per ciascun lotto si concluderà al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) al raggiungimento del compenso complessivo contrattuale massimo pari ad euro 90.000,00 (euro novantamila,00);
- 2) alla sua scadenza naturale 24 mesi dalla data di sottoscrizione, ancorchè non sia stato raggiunto l'importo sopra indicato. L'importo non erogato alla scadenza dei 24 mesi non sarà in alcun modo riconosciuto all'aggiudicatario.

5.1 OPZIONI E RINNOVI

Qualora il contratto presenti alla sua scadenza naturale un importo residuo non ancora utilizzato, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proporre il rinnovo per l'ulteriore periodo di 12 mesi, alle originarie condizioni del contratto stipulato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'assegnatario del servizio mediante posta elettronica certificata prima della scadenza originaria del contratto stipulato. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti, il servizio per un periodo massimo di 6 mesi in relazione all'individuazione di un nuovo aggiudicatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni.

6. REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2 % rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti

per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività analoghe rispetto a quelle oggetto della presente procedura.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:

- a) Aver svolto attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura nel corso dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023.**

La comprova del requisito sarà fornita in fase di gara mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

9.2.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità di cui al par. 9.1, deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 9.2 lettera a) deve essere posseduto dalla mandataria.

9.2.2. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui al par. 9.1 deve essere posseduto dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 9.2, lett. a) deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

10 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 9.2 lett. a) anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al par. 9.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 9.2 lett. a) nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando una propria "*Domanda di partecipazione*", da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il

concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro un termine congruo indicato dalla stazione appaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della medesima. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l'anno 2023, Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*Gestione Contributi Gara*" e allegano la ricevuta nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento o tramite corriere o agenzie di recapito debitamente autorizzate mediante consegna a mano - soltanto in questo ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 improrogabilmente, pena l'irricevibilità del medesimo, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 8 settembre 2023** al seguente indirizzo e con il seguente destinatario:

c.a. RUP Avvocato Maria Giuseppina Carella - Acquirente Unico S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 120/A – 00197 Roma.

La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro di protocollo di Acquirente Unico S.p.A.

Sul Plico deve essere apposta l'etichetta allegata al presente Disciplinare (Allegato E) compilata con tutti i dati richiesti. Al fine dell'identificazione della provenienza, il Plico e le buste ivi contenute dovranno, recare all'esterno il timbro di ciascun componente il raggruppamento o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A tal proposito si precisa che non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire o essere consegnate in ritardo, intendendo la stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad ufficio diverso da quello indicato o se, per qualsiasi motivo, il Plico non pervenga entro il previsto termine di ricezione (data e ora).

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

L'"OFFERTA" è composta da:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta tecnica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

Busta C – Offerta economica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

Dunque, il plico dovrà contenere al suo interno, a seconda del Lotto per il quale si intende partecipare, le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto del Lotto d'appalto e la dicitura:

per la Busta "A" "Documentazione amministrativa - Procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 del servizio suddiviso in due lotti avente ad oggetto il "Ripristino delle condizioni di funzionalità di bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche";

per la Busta "B" Offerta tecnica LOTTO A: ***"Offerta Tecnica LOTTO A Ripristino delle condizioni di funzionalità di bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche stoccate presso lo stabilimento di San Lazzaro di Savena CIG 9925537C3C";***

per la Busta "C" Offerta economica LOTTO A: ***"Offerta Economica LOTTO A Ripristino delle condizioni di funzionalità di bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche stoccate presso lo stabilimento di San Lazzaro di Savena CIG 9925537C3C";***

per la Busta "B" Offerta tecnica LOTTO B: ***"Offerta Tecnica LOTTO B Ripristino delle condizioni di funzionalità di bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche stoccate presso lo stabilimento di Jesi CIG 997543448D";***

per la Busta "C" Offerta economica LOTTO B: ***"Offerta economica LOTTO B Ripristino delle condizioni di funzionalità di bombole di metano per autovetture con difettosità estetiche stoccate presso lo stabilimento di Jesi – CIG 997543448D".***

La mancata sigillatura delle buste "A" "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei

Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o dal suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 200 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella busta "A", per ogni singolo Lotto cui si intende partecipare, la seguente documentazione amministrativa:

- 1) Allegato D - Modello domanda partecipazione;
- 2) Copia di un documento di identità in corso di validità;
- 3) Copia della procura speciale in caso di domanda resa da Procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
- 6) documentazione richiesta in caso di avvalimento;
- 7) eventuale copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice);
- 8) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 9) copia del presente disciplinare, spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in esso e nei relativi allegati;
- 10) copia del capitolato tecnico di gara, spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in esso;
- 11) copia dello schema di contratto spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in esso;

Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi la sigla dovrà essere apposta dai rappresentanti legali/procuratori di ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate.

15.1 MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato D.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
- che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa e che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 26;
- di essere edotto degli obblighi derivanti delle Linee Guida (Modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) e del Codice Etico adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito internet e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Allegato D - Modello domanda partecipazione a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - Offerta tecnica

La busta B – Offerta Tecnica contiene, **a pena di esclusione, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, la seguente documentazione:**

- a) Relazione tecnica dei servizi offerti redatta nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- b) supporto digitale contenente tutta la documentazione tecnica richiesta;

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri le attività inerenti i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1.1 (criteri di valutazione dell’offerta tecnica) a seconda del Lotto cui si intende presentare offerta. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta nell’ultima pagina:

- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di RTI costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori dei soggetti associati. L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15.6 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta C – Offerta economica contiene, **a pena di esclusione, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare**, una Offerta Economica costituita da una dichiarazione che deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il prezzo unitario offerto per la lavorazione di ciascuna bombola;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- d) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 200 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che non sono ammesse offerte parziali o incomplete.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta da un soggetto dotato di giusti poteri. In particolare, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta nell'ultima pagina:

- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura/procuratore speciale dell'impresa mandataria in caso di RTI costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 non costituiti al momento della presentazione dell'offerta. Si precisa infine che gli elementi economici dovranno essere: - fissi ed invariabili e comprensivi di ogni onere ad essi afferente (a solo titolo esemplificativo si intendono compresi gli oneri per: trasporto, vitto ed alloggio del Vostro personale che opera presso la sede di SFBM ecc); - relativi ad una sola offerta: si precisa che non sono consentite offerte alternative l'una all'altra pena l'esclusione dell'offerta complessiva dalla gara. Si precisa inoltre che non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali o incomplete.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base di quanto descritto nel presente disciplinare di gara sulla base dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (P_{OT})	70
Offerta economica (P_{OE})	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nell'ultima colonna di tale tabella, rubricata "Metodo di calcolo", con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

16.1.1 TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

	Elemento di valutazione dell'Offerta Tecnica	Punteggio tecnico massimo	Metodo di calcolo
1	Modalità e strumenti adottati per il ritiro, il trasporto e la riconsegna delle bombole	20	D

2	Modalità e strumenti adottati per la sabbiatura delle bombole	10	D
3	Modalità e strumenti adottati per la fosfatazione delle bombole	10	D
4	Modalità e strumenti adottati per l'esame spessimetrico delle bombole	10	D
5	Riduzione delle tempistiche previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del capitolato tecnico decorrenti dalla data di consegna della bombola (25 giorni lavorativi) (Il concorrente dovrà dichiarare l'eventuale impegno a ridurre la tempistica massima indicata da SFBM e dimostrare adeguatamente come e con quali mezzi intende rispettare l'impegno).	20	D
TOTALE		70	

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi di valutazione dell'offerta cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo la seguente tabella di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
(Eccellente)	1,00
(Ottimo)	0,80
(Distinto)	0,60
(Buono)	0,40
(Sufficiente)	0,20
(Insufficiente)	0

Al fine del calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

La media sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli elementi.

Il Punteggio totale dell'Offerta Tecnica del concorrente i-esimo (POT_i) sarà la somma dei punteggi degli elementi qualitativi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Saranno ritenuti idonei ad assicurare che l'esecuzione del contratto avvenga secondo le regole dell'arte, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni della documentazione di gara, e quindi ammessi alla prosecuzione della gara, solo i concorrenti che, in merito all'offerta tecnica, avranno raggiunto una valutazione almeno pari a 42 punti.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico (P_{OE}), è attribuito secondo la seguente formula (interpolazione lineare):

$$P_{OE} = \left(\frac{P_{om}}{P_{oe}} \right) * 30$$

Dove:

- P_{om} è il punteggio dalla migliore Offerta Economica (prezzo più basso);
- P_{oe} è il punteggio dell' Offerta economica in esame.

16.4 CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE

Per il calcolo del punteggio complessivo finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice la stazione appaltante applicherà la sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, secondo la seguente formula:

$$P_{TOT} = [P_{OT} + P_{OE}]$$

dove:

- P_{OT} è il punteggio attribuito all'Offerta Tecnica, in una scala da 1 a 70;
- P_{OE} è il punteggio attribuito all'Offerta Economica, in una scala da 1 a 30.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “*Avvisi e Bandi di gara*”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

18. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata, **a pena di esclusione** per ciascun lotto da:

- 1) una garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso il conto

IT19H0100503265000000005274
ABI 01005
CAB 03265
SWIFT/BIC BNLITRR

- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario

finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[nonlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/Imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per almeno 200 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 200 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere presentate in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire nel plico A relativo alla documentazione amministrativa il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA APERTURA DELLE BUSTE “A” E “B”

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 12 settembre 2023 alle ore 15.30 in modalità telematica mediante Microsoft Teams.

E' ammessa la partecipazione di un soggetto per ciascun offerente munito di giusta delega da parte del legale rappresentante in carica. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Ai fini della partecipazione il concorrente dovrà indicare tramite pec all'indirizzo pec legale@pec.acquirenteunico.it a partire dalle ore 12.01 del giorno 12 settembre 2023 entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 settembre 2023 l'indirizzo email del soggetto munito di giusta delega che parteciperà alla seduta di gara.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nelle modalità, nella data e negli orari che saranno comunicati tramite mail pec almeno 2 giorni prima della data fissata. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Nella prima seduta privata il RUP verifica la documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa e segretata e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il RUP procederà ad consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice che in seduta privata procederà a verificare la conformità della documentazione tecnica con quanto richiesto nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecnica ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

20 APERTURA DELLA BUSTA C – OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta la Commissione procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla relativa valutazione che avverrà in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine di 5 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Amministratore Unico tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato o *“con atto pubblico notarile informatico”* oppure *“in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”* oppure *“in modalità elettronica, mediante scrittura privata”*.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica

dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art. 13 del Codice Privacy, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, AU informa che:

- Titolare del Trattamento: SFBM S.p.A. ("SFBM S.p.A."), con sede legale in Roma Viale Maresciallo Pilsudski n. 124, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Prof. Marco Mele pec: sfbm@pec.it

- Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): ai sensi dell'art. 37 del GDPR, SFBM ha designato un Responsabile della protezione dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato alla seguente e-mail: rp@sfbm.it.

Ulteriori chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali da parte di SFBM S.p.A. potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo mail: rp@sfbm.it.

- Informazioni sui dati raccolti:

Oggetto del trattamento sono i dati personali (ad es. nome, cognome, data di nascita, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, PEC, codice fiscale, partita IVA, riferimenti bancari e di pagamento etc. – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) forniti ad SFBM s.p.a. in relazione alla procedura di gara in oggetto; essi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta SFBM s.p.a. Tra i dati personali ci potrebbero essere anche categorie particolari di dati c.d. sensibili (idonei, ad esempio, a rivelare l'eventuale stato di salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi a condanne penali, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona); gli stessi potranno essere trattati solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice della Privacy e degli artt. 9 e 10 del GDPR. Sono richiesti e vengono trattati dati personali relativi ai soggetti che fanno parte a vario titolo dell'impresa (titolare, soci, procuratori etc..) e/o suoi delegati o soggetti collegati, nonché ai soggetti cessati.

- Liceità e finalità del trattamento:

I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge in relazione all'appalto in oggetto e, qualora non forniti, impedirebbero la partecipazione alla procedura di gara, l'affidamento, la stipula e l'esecuzione del contratto (6 par. 1 lett. b, del GDPR).

Il trattamento dei dati personali si fonda sui seguenti presupposti di liceità:

- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento, ivi compresa la rendicontazione nei confronti di Enti ai quali la legge riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti della Stazione Appaltante (art. 6 par. 1 lett. c, del GDPR);
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e, del GDPR).

- Destinatari dei dati personali:

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso è riconosciuta dalla legge, dalla normativa regolamentare, tra cui Enti Pubblici (Autorità di controllo ed in genere tutti i Soggetti/Enti rispetto ai quali debbono essere effettuati accertamenti e verifiche sui fornitori richieste dalla legge), ovvero a privati che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento (Giornali ed enti preposti alle attività di pubblicazione previste dalla legge), notai, Autorità Giudiziaria, banche e poste, nonché ad altri soggetti in

adempimento alle obbligazioni derivanti dall'atto per i quali vengono forniti (es. avvocati in caso di contenziosi, consulenti tecnici, società di recupero crediti etc.). I dati personali potranno essere comunicati agli Uffici Interni della Stazione Appaltante, Consulenti ed ispettori per il Sistema di Gestione Qualità, Amministratori ed Organi di controllo societari e relativi consulenti, fornitori per l'implementazione dei sistemi informativi utilizzati. I dati personali potranno essere diffusi in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge.

- Modalità del trattamento:

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati da SFBM S.p.A. come autorizzati o delegati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di raccolta, registrazione, consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

SFBM S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4 del GDPR. I dati saranno conservati presso la sede legale di SFBM S.p.A. per la durata prevista dalla normativa in materia di conservazione di documenti ai fini amministrativi, contabili, fiscali, assicurativi (di regola, 10 anni), fatti salvi diversi termini di conservazione stabiliti dalle norme speciali.

- Diritti degli Interessati:

L'Operatore Economico e ciascun soggetto a vario titolo interessato dalla procedura di gara potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di accesso ai dati personali (art. 15 del G.D.P.R.);
- di ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che la riguarda (artt. 16, 17 e 18 del G.D.P.R.);
- di opporsi al trattamento (art. 21 del G.D.P.R.);
- alla portabilità dei dati (art. 20 del G.D.P.R.);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7, par. 3, del G.D.P.R.);
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante della Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f), del G.D.P.R.);
- ogni altro diritto riconosciutogli dall'ordinamento vigente.

L'esercizio dei diritti sopra indicati potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail o Pec, o altro

mezzo di ricezione, indirizzata al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati, come sopra individuati.

27 PRECISAZIONI FINALI

SFBM si riserva il diritto:

- di considerare inammissibile e quindi di non prendere in considerazione l'offerta che risulti incompleta o non conforme alle modalità di presentazione prescritte nella documentazione di gara o ai contenuti della prestazione oggetto dell'affidamento;
- di interrompere in ogni sua fase la presente procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione della medesima, pur in presenza di offerte valide, senza che per questo alcun compenso o diritto possa essere accampato dai concorrenti;
- di procedere all'aggiudicazione della presente gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Si precisa inoltre che:

- la documentazione presentata in fase di offerta non sarà restituita;
- nulla comunque spetterà, a nessun titolo, per qualsiasi spesa o onere che sosterrete per la redazione e la presentazione dell'offerta, ivi comprese le spese e gli oneri inerenti ai rilievi, alle indagini preliminari, alle prove che riterrete necessarie ed opportune per una oculata formulazione dell'offerta.

28 ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente disciplinare:

- a) Allegato A: Schema di contratto
- b) Allegato B: Capitolato Tecnico
- c) Allegato C: Schema di offerta economica Lotto A e Lotto B
- d) Allegato D: Modello domanda di partecipazione
- e) Allegato E: etichetta
- f) Allegato F: Duvri stabilimento di San Lazzaro di Savena



g) Allegato G : Duvri stabilimento di Jesi.

Amministratore Unico SFBM S.p.A.

Marco Mele

[Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.](http://www.sfbm.it)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Acquirente Unico SpA

Capitale sociale euro 13.580.000,20 i.v.

Sede legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - Tel. 06 45256024

Partita IVA 00933151003 - Codice Fiscale 00804510584 - R.E.A. di Roma n.246400

www.sfbm.it